

Pensioni militari: l'art. 54 DPR 1092/73. Ricorsi alla Corte dei Conti. Diritto al ricalcolo della pensione, con applicazione di una aliquota del 44%, in luogo della meno favorevole aliquota del 35% applicata dall'INPS.

La problematica riguarda l'applicabilità dei benefici pensionistici di cui all'art. 54 DPR 1092/73 al personale militare che al 31.12.1995 abbia maturato una anzianità di servizio non superiore a 18 anni (la cui pensione viene calcolata, a seguito della riforma "Dini", con il c.d. sistema misto). La norma in parola precisamente prevede che al personale militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio, spetti una pensione determinata applicando una aliquota di rendimento pari al 44%, aumentata di 1.80% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Nel previgente sistema, il calcolo del trattamento pensionistico era effettuato interamente con il sistema retributivo, con integrale applicazione del predetto articolo. A seguito delle riforme intervenute nel tempo, è stato invece previsto che il trattamento pensionistico del personale militare che non avesse raggiunto al 31.12.95 i 18 anni di servizio utile, dovesse essere liquidato con il c.d. sistema misto (sistema, quindi, in parte retributivo e in parte contributivo). Tali riforme, tuttavia, non hanno mai abrogato l'art. 54 del D.P.R. n.1092/73, la cui interpretazione letterale, tra l'altro, non lascia adito a dubbi circa la sua applicabilità alla quota di pensione liquidata mediante il sistema retributivo (naturalmente, per i trattamenti previdenziali rientranti nell'alveo del sistema misto). Di diverso avviso è l'Inps; quest'ultimo ritiene che la quota di pensione retributiva spettante al personale militare vada calcolata come per il personale civile, applicando cioè l'art. 44 del DPR 1092/73 che prevede una aliquota inferiore, ovverosia del 35% "aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio" oltre il quindicesimo. Ad avviso dell'Istituto previdenziale, infatti, l'art. 54 riguarderebbe la sola fattispecie di cessazione dal servizio con "almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile" e non anche a quella di prosecuzione del servizio.

La giurisprudenza della Corte dei Conti in più occasioni ha sanzionato la condotta dell'Inps che metodicamente applica una aliquota più bassa alle pensioni dei pubblici dipendenti militari. La Giurisprudenza, difatti, è pervenuta all'opposto convincimento, sostenendo che l'interpretazione fornita dall'Inps sia da respingere, in quanto porta a privare di significato l'art. 54, il quale, se al primo comma prevede che "l'aliquota ivi indicata vada applicata a

coloro che possiedono un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni", nel comma successivo aggiunge anche che *"la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo"*. Ad avviso della giurisprudenza su richiamata, infatti, la lettura combinata dei primi due commi dell'art. 54 conduce logicamente a ritenere che la disposizione prevista non può essere applicata solo a coloro che cessino il servizio con un massimo di venti anni, altrimenti non avrebbe senso il successivo disposto che prevede un aumento della percentuale per ogni anno successivo al ventesimo. Ricapitolando, quindi, la norma risulta sicuramente applicabile a coloro che al 31.12.95 abbiano maturato almeno 15 anni di servizio, ma meno di 18; il beneficio è da ritenere altresì applicabile a coloro che al 31.12.95 abbiano meno di 15 anni di servizio in quanto, non essendovi una norma che disciplini in maniera specifica tale ultima fattispecie, appare corretto in ogni caso applicare in via analogica la norma prevista per il personale militare, come sostenuto da moltissime sentenze.

L'Inps, purtroppo, nonostante le chiare indicazioni della giurisprudenza della Corte dei Conti, continua ad applicare l'art. 44 del DPR 1092/73, riferibile unicamente ai dipendenti civili, il quale prevede l'applicazione di una aliquota di rendimento, come detto, del 35%. Evidente che l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 44, in luogo di quella prevista dall'art. 54, comporta una palese ed ingiusta penalizzazione. Gli illegittimi provvedimenti di pensione che rientrano nella fattispecie appena delineata sono suscettibili di opposizione innanzi alla Corte dei Conti territorialmente competente (la competenza territoriale viene determinata in base alla residenza).

Il personale interessato che volesse approfondire la tematica e valutare la propria posizione, potrà contattare lo Studio Legale per avere informazioni ai seguenti recapiti: cell.: 338.8563255 – info@zonalegale.it.

Avv. Carmine Perruolo